

Oggetto: NOVITÀ IRPEF PER LE PERSONE FISICHE

Molte le novità in tema di Irpef contenute nella Legge di Stabilità; esse interesseranno le imposte pagate dalle persone fisiche anche con effetti sul 2013.

Ci riferiamo in particolare al taglio delle detrazioni Irpef, alla variazione in aumento delle detrazioni Irpef per i dipendenti, alla proroga del contributo di solidarietà su redditi più elevati, alle deduzione Irpef per i frontalieri e ai controlli sui crediti derivanti da dichiarazioni 730.

Vediamo in dettaglio le novità.

Taglio delle detrazioni Irpef

Si rinvia al prossimo 31 gennaio l'adozione di provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art.15 Tuir.

Verranno quindi modificate le detrazioni per oneri quali gli interessi passivi, compensi a intermediari mobiliari, spese sanitarie, veterinarie, funebri, di frequenza scolastica, premi assicurativi, spese per la manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate, erogazioni liberali, contributi associativi, iscrizioni ad associazioni sportive, canoni di locazione, spese per addetti all'assistenza personale.

Variazione in aumento delle detrazioni irpef per i dipendenti

Viene modificato l'art.13 Tuir con l'aumento della detrazione di imposta prevista per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati.

L'aumento troverà applicazione dal 2014, di seguito una tabella illustrerà sulla base del reddito il differente ammontare delle detrazioni applicabili:

Reddito	Detrazione	
	2013	2014
10.000	1.696,60	1.789,80
15.000	1.338,00	1.564,30
20.000	1.170,80	1.338,80
25.000	1.023,50	1.113,30
30.000	836,30	905,60
35.000	669,00	724,40
40.000	501,80	543,30
45.000	334,50	362,20
50.000	167,30	181,10
55.000	0	0

Per redditi assimilati si devono intendere quelli di cui all'art.50 Tuir.

Proroga del contributo di solidarietà su redditi più elevati

È prorogato per il 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di €300.000, introdotto dall'art.2, co.2 D.L. n.138/11.

Si introduce, inoltre un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti in relazione al trattamento minimo Inps (pari, per il 2013 a € 495,43 euro mensili per 13 mensilità, ossia € 6440,59 annui).

Il contributo sarà pari a:

6%	sull'eccedente l'importo annuo lordo superiore a 14 volte il trattamento Inps minimo e fino all'importo lordo annuo di 20 volte il medesimo trattamento minimo;
12%	per la parte eccedente l'importo lordo annuo di 20 volte il trattamento Inps minimo e fino all'importo lordo annuo di 30 volte il trattamento minimo;
18%	per la parte eccedente l'importo lordo annuo di 3 volte il trattamento minimo Inps

A tal fine, si prendono in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dal soggetto.

Deduzione Irpef per i frontalieri

Diviene a regime l'agevolazione Irpef per i lavoratori frontalieri.

Dal 1° gennaio 2014 difatti sarà considerato esente, senza una scadenza, il reddito da lavoro dipendente prestato, da soggetti residenti, all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi al territorio nazionale, in dipendenza di rapporti di lavoro con carattere continuativo ed esclusivo, fino ad € 6.700,00.

La parte eccedente concorrerà a formare reddito imponibile.

Si ricorda che ai fini delle disposizioni a favore del sociale tali redditi concorrono alla determinazione dei limiti di fruizione e che i lavoratori frontalieri non possono considerarsi fiscalmente a carico ex art.12 Tuir.

Controlli sui crediti da 730

A partire dai 730 presentati nel 2014, quindi relativi ai redditi 2013, entro 6 mesi dalla scadenza prevista per l'invio online o dalla data di presentazione, se successiva, l'Agenzia delle Entrate effettuerà appositi controlli nel caso in cui dalla liquidazione dell'imposta deriverà un credito a favore del contribuente di importo superiore a € 4.000,00. Il rimborso, inoltre, verrà disposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate e non più al sostituto di imposta.

Si modificherà quindi per crediti di tale importo il termine di rimborso che dovrà immaginarsi individuato nella fine dell'anno (circa sei mesi dopo la data di presentazione del 730 ovvero sei mesi dal 30 giugno).

La *ratio* della norma va individuata nella volontà del Legislatore di limitare i casi di rimborsi gonfiati da finti oneri dedotti o da finte detrazioni.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.